

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 43. del 23.03.2016)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere o comunque tutto ciò per cui è necessaria una progettazione. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, qualora non necessitino di un'attività di progettazione e le forniture e i servizi.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria: 2%;
 - opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria: 1%
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:

- progetto preliminare 10% della quota di cui al punto 2;
- progetto definitivo 40% della quota di cui al punto 2;
- progetto esecutivo 50% della quota di cui al punto 2.

6) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

7) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

8) L'incentivo, comprensivo dell'IRAP, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara , al netto dell'I.V.A. per i quali sono stati previste le prestazioni professionali e sulle varianti ai progetti di lavoro nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

9) L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

10) Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera.

Art. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti come all'art. 5;

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

3. il restante 20% delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato come previsto all'art. 2)

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile dell'Area Tecnica, ovvero del Segretario Generale, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:
 - a) il 15% al responsabile unico del procedimento;
 - b) il 45% al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati,
 - c) il 5% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il 15% al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) il 10% ai collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;
 - per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive per le

quali non sia necessaria progettazione, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Generale , previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Ad approvazione del progetto esecutivo potrà essere erogato agli aventi diritto una quota potrà essere erogato un acconto pari al 30% della somma spettante. Il saldo verrà erogato ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. del
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DESTINAZIONE INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.

1.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"* ;
- L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

premesso che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006:

5. *"le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro"*;
6. *"la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare"*;
7. *"l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento...tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori"*;
8. *"il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini"*;
9. Che si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;

10. Vista la propria deliberazione , 104 in data 12.12.2014 con la quale venivano dettate le linee di indirizzo, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 93, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, per la delegazione trattante di parte pubblica, da discutere con le OO.SS.
11. Visto l'accordo decentrato relativo all'anno 2014 che approva le linee di indirizzo di cui sopra sottoscritto in data;
12. Vista la bozza di regolamento che si compone di n. 8 articoli e che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
13. **dato atto inoltre** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare l'Allegata bozza di Regolamento per la destinazione degli incentivi per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 3) di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
- 4) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000

